

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1976

Disposizioni in favore dei militari del Corpo della guardia di finanza in particolari situazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 ottobre 1974, n. 496, successivamente modificata dalla legge 12 aprile 1976, n. 205, ha emanato disposizioni a favore di alcune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Tali disposizioni si concretizzano, principalmente:

a) nell'attribuzione della promozione al grado superiore, all'atto del collocamento a riposo, a quei tenenti colonnelli che, raggiunti dai limiti di età prima di poter essere valutati almeno una volta ai fini dell'avanzamento, non avrebbero potuto ottenere la promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, non avendo il requisito della idoneità;

b) nella ricostruzione di carriera degli ufficiali del ruolo separato e limitato, nonché degli appuntati arruolatisi nel Corpo dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle Forze armate o nelle Formazioni partigiane.

Per porre in evidenza i suddetti benefici riportiamo in sintesi la portata degli arti-

coli della predetta legge che interessano le tre categorie di personale:

A) *Tenenti colonnelli del ruolo ordinario* (art. 2, secondo e terzo comma).

Per il periodo 1° gennaio 1971 - 31 dicembre 1979 promozione al grado superiore, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, previo giudizio di idoneità e prescindendo dal possesso del requisito di comando, dei tenenti colonnelli aventi almeno quattro anni di grado o una anzianità complessiva di servizio non inferiore a venticinque anni.

B) *Ufficiali del ruolo separato e limitato* (art. 3, commi primo e quarto, e art. 5).

a) ricostruzione di carriera, a domanda, degli ufficiali in servizio al 1° gennaio 1971, attribuendo loro la promozione al grado di maggiore all'atto della cessazione dal servizio, con effetto dalla data di compimento di sette anni di anzianità nel grado di capitano e comunque da data non anteriore al 5 agosto 1956;

b) promozione al grado superiore dei maggiori, previo giudizio di idoneità, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui sono stati promossi i parigrado del ruolo ordinario aventi uguale anzianità;

c) promozione al grado superiore, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, previo giudizio di idoneità e prescindendo, fino al 31 dicembre 1976, dal possesso del requisito del comando, dei tenenti colonnelli con quattro anni di grado o venticinque anni di servizio. La promozione decorre dal giorno precedente la cessazione dal servizio ed è applicabile anche agli ufficiali collocati a riposo successivamente al 1° gennaio 1971.

C) *Militari di truppa* (art. 10).

Reintegrazione, previo giudizio di idoneità, nella posizione di sottufficiale con il grado rivestito nella Forza armata di provenienza con il diritto alla ricostruzione di carriera (due promozioni) ed iscrizione, con il grado raggiunto, nel ruolo separato e limitato dei sottufficiali del Corpo.

Con la norma indicata nella lettera A) si è voluto venire incontro alle aspirazioni di un esiguo numero di tenenti colonnelli che, per la loro provenienza dai sottufficiali, erano gli unici a non poter beneficiare della promozione alla vigilia del congedo, in quanto, essendo più anziani dei loro colleghi parigrado, venivano raggiunti dal limite di età prima di essere valutati per l'avanzamento.

Tale situazione, oggi risolta per la pubblica sicurezza, trova riscontro anche nel ruolo ordinario dei parigrado della Guardia di finanza ed è, quindi, opportuno prevedere, per motivi di equità e di giustizia, a favore di questi lo stesso beneficio. Trattasi di ex sottufficiali, reduci di guerra e con molti anni di servizio, che, per essere entrati in accademia dopo la fine della seconda guerra mondiale e quindi quasi ai limiti di età previsti per poter partecipare al relativo concorso, non riusciranno a conseguire il requisito della valutazione a colonnello.

In merito, poi, ai vantaggi di carriera previsti per gli ufficiali del ruolo separato e

limitato, elencati nella lettera B), abbiamo il dovere di far presente che la legge 22 dicembre 1960, n. 1600, che ha dettato norme sulla sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel territorio di Trieste, all'articolo 17, dispose l'assunzione in servizio del personale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa, della guardia di finanza e del Corpo forestale di Trieste, rispettivamente nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e forestale dello Stato, con l'iscrizione in appositi ruoli separati e limitati sino al grado di maggiore presso i Corpi stessi in base ad un apposito criterio di equiparazione.

Successivamente la legge 2 aprile 1968, n. 408, apportando integrazioni alla predetta legge, dispose la progressione di carriera degli anzidetti ufficiali fino al grado di tenente colonnello, subordinatamente alla condizione dell'avvenuto avanzamento a tale grado dei maggiori del ruolo ordinario aventi la medesima anzianità di servizio.

Da quanto sopra enunciato, rileviamo, in sostanza, che i provvedimenti legislativi intesi a sistemare la posizione degli ufficiali dei ruoli separati e limitati hanno sempre seguito un criterio uniforme per tutte le forze di polizia. La legge del 1974, invece, che apporta sostanziali modifiche ed innovazioni alla precedente normativa, agevola soltanto il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La citata legge ha operato quindi una spequazione di trattamento non giustificata tra gli ufficiali del ruolo separato e limitato della pubblica sicurezza e quello dello stesso ruolo della guardia di finanza.

Per quanto riguarda, infine, la ricostruzione di carriera in favore degli appuntati ex sottufficiali delle Forze armate o delle formazioni partigiane, considerato che anche nel Corpo della guardia di finanza prestano o hanno prestato servizio militari della stessa provenienza, è necessario, per evidenti motivi equitativi, prevedere per costoro lo stesso beneficio di carriera.

In relazione a quanto sopra esposto, allo scopo di eliminare lo stato di evidente spequazione insorto fra categorie di militari che si trovavano in identiche situazioni, i

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proponenti ritengono equo e giusto estendere le particolari disposizioni della legge 10 ottobre 1974, n. 496, evidenziate nelle lettere A), B) e C), al personale del Corpo della guardia di finanza.

Per le ragioni rappresentate, di alto valore equitativo, umano e sociale, i proponenti confidano che il presente disegno di legge incontri da parte del Parlamento piena e tempestiva adesione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli ufficiali della guardia di finanza iscritti nel ruolo separato e limitato è estesa, per quanto applicabile, la legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, quali risultano sostituite dall'articolo 2 della legge 12 aprile 1976, n. 205, sono estese al personale di cui il comma successivo, alle condizioni e con le modalità ivi indicate.

I tenenti colonnelli del ruolo ordinario della guardia di finanza cessati dal servizio dal 1° gennaio 1971 o che cesseranno dal servizio per qualsiasi causa entro il 31 dicembre 1979, qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od una anzianità complessiva di servizio non inferiore a venticinque anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono fermi restando i limiti di età nel grado rivestito prima della promozione.

Art. 3.

Gli appuntati del Corpo della guardia di finanza, arruolatisi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle Forze armate o in quelle partigiane, possono, a domanda, chiedere l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sulle domande degli interessati decide il Ministro delle finanze, previo parere della commissione di avanzamento di cui all'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 10 dicembre 1942, numero 1551.

Gli elementi ritenuti idonei dalla commissione conseguono la reintegrazione nella posizione di sottufficiale con il diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408, con l'iscrizione nel ruolo separato e limitato dei sottufficiali del Corpo delle guardie di finanza istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Nel ruolo anzidetto possono essere, altresì, iscritti, a domanda, i militari che sono già transitati nella carriera di sottufficiale.

Previo giudizio della commissione di avanzamento di cui al secondo comma, può essere reintegrato nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di reversibilità anche il personale per il quale si verificano le condizioni di cui al primo comma, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'iscrizione nel ruolo separato e limitato di cui al terzo comma dell'articolo 3 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

Art. 5.

Gli effetti economici conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 hanno decorrenza a partire dal giorno di entrata in vigore della presente legge, mentre quelli di cui agli articoli 3 e 4 hanno decorrenza dalla data di nomina nel ruolo separato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3.